

**Verbale di accordo per l'accesso all'assegno ordinario del Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA – causale "COVID-19-Nazionale"**

tra

Groupama Assicurazioni S.p.A. in persona del Direttore Risorse Umane e Organizzazione Carla Bellavia affiancata da Enzo Talli

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Groupama Assicurazioni:

FIRST CISL (nelle persone di Stefano Sabbi, Pietro Adducci)

FISAC CGIL (nelle persone di Pietro Santini, Roberto Coletta, Mauro Piccinini, Michela Anselmi)

FNA (nelle persone di Assunta Rispoli, Cinzia Coletta, Renato De Felicis, Marco Mazzone, Andrea Petruzzelli e Giorgio Tomei);

SNFIA (nelle persone di Alessandro Petricca e Giovanni Di Lascia);

UILCA (nelle persone di Bianca Cuciniello, Antonio Papa, Marco Agujari e Giuseppe Cremonini);

Premesso che:

1) L'evolversi dello stato emergenziale epidemiologico causato da Covid-2019 ha imposto il ricorso a provvedimenti normativi di carattere nazionale, regionale e locale recanti misure urgenti di contenimento della diffusione del contagio, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini.

2) L'art. 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che i Fondi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, fra cui è ricompreso il Fondo Intersettoriale di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza di cui al Decreto Interministeriale n. 78459/2014 ( di seguito Fondo Intersettoriale di Solidarietà) garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

3) In data 24 marzo 2020, in ambito assicurativo, è stato sottoscritto con le Organizzazioni sindacali nazionali un "Protocollo condiviso sulle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" che prevede, tra l'altro, di:

□ favorire il più possibile la prestazione mediante il ricorso al lavoro agile, o comunque a distanza, al fine di ridurre al massimo la presenza dei dipendenti nelle sedi;

□ ricorrere a tutti gli istituti contrattuali indicati dai CCNL di settore e dai Contratti integrativi Aziendali, quali ad esempio banca ore, permessi retribuiti, congedi, nonché utilizzare l'istituto delle ferie salvaguardando, per quanto possibile, la dotazione di ferie dell'anno in corso;

□ ricorrere alle misure in favore dei lavoratori introdotte dal Decreto Cura Italia, ivi compreso il ricorso all'assegno ordinario del Fondo Intersetoriale di Solidarietà secondo le modalità semplificate previste dal Decreto medesimo.

4) Groupama Assicurazioni durante l'evolversi dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019, ha adottato una serie di provvedimenti e redatto d'intesa con lo specifico Comitato, un Protocollo di Sicurezza Anti Contagio (Adozione di misure per il contenimento e contrasto del contagio da Covid-19, ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020 e del Protocollo del 24 aprile 2020). Tali provvedimenti sono volti a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie richieste e a favorire il progressivo utilizzo delle modalità di lavoro agile che ha permesso per la quasi totalità dei dipendenti l'esonero dall'accesso alle sedi di lavoro e per garantire la necessaria continuità delle attività assicurative.

5) Le Parti con Lettera del 3 aprile scorso hanno convenuto di assicurare continuità operativa sostenendo l'impegno aziendale nella ricerca di adeguate soluzioni organizzative, attivando un contributo solidale da parte di tutti i lavoratori per l'utilizzo di un giorno di ferie e un piano di smaltimento di parte delle ferie residue nel periodo aprile- maggio 2020, in linea con il Protocollo di cui al punto 3);

6) Tenuto conto della riduzione delle attività in quasi tutti i settori aziendali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e al fine di dare concreta attuazione alla raccomandazione contenuta nel Protocollo del 24 marzo 2020, così come ora integrata dall'Appendice 29 aprile 2020, Le Parti hanno deciso di avviare un confronto volto a concordare le misure per il ricorso all'assegno ordinario del Fondo Intersetoriale di Solidarietà

Tutto ciò premesso

Le Parti si sono incontrate in data 20 e 25 maggio 2020, ai fini di quanto previsto dall'art. 19 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge il 24 aprile 2020, richiamato nell' "Appendice al Protocollo condiviso sulle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 marzo 2020 sottoscritto da ANIA e FIRST-CISL, FISAC-CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA" firmata il 29 aprile 2020, al fine di presentare la domanda di assegno ordinario al Fondo Intersetoriale di Solidarietà di cui al Decreto Interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014.

Detta istanza è presentata per il periodo dal 01/06/2020 al 31/08/2020 con possibilità di estensione al 15/09/2020, a fronte del DL cd Rilancio, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.

128 del 19 maggio 2020, per un totale di 15 giorni per persona, per un totale di circa 11.355 giornate nel rispetto del limite massimo previsto dalle norme vigenti.

La domanda di assegno ordinario riguarda tutti i dipendenti non dirigenti in forza alla data del 1 giugno 2020.

Le Parti convengono che ferma restando la piena copertura contributiva attraverso il versamento della contribuzione correlata, comprensivo della quota a carico dei lavoratori, l'accesso alla predetta prestazione ordinaria avviene senza pregiudizio alcuno e nocumento per la retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe stata percepita dalla lavoratrice/lavoratore in assenza della sospensione dell'attività lavorativa.

Inoltre, i periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie sono neutralizzate per gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato (sarà garantito a tutti i lavoratori interessati il trattamento retributivo lordo e contributivo annuo, mediante l'integrazione da parte aziendale di quanto erogato dal Fondo fino a concorrenza dell'intera retribuzione lorda e contribuzione, nonché il riconoscimento di tutti gli istituti normativi ed economici diretti ed indiretti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo mensilità aggiuntive, previdenza complementare, coperture sanitarie, TFR, maturazione delle ferie e delle festività abolite.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno atto che è stata esperita e conclusa la procedura di consultazione ed esame congiunto prevista nel Protocollo ANIA - OO.SS. del 24 marzo 2020 e nell'Appendice al Protocollo del 29 aprile 2020.

Roma, il 25 maggio 2020

**Groupama Assicurazioni S.p.A.**

**RSA**

First Cisl

Fisac Cgil

Fna

Snfia

Uilca